

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
460/2025/R/GAS**

**ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI GAS NATURALE AI
CLIENTI FINALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA 19 MAGGIO 2025.
ORIENTAMENTI IN MERITO ALLE PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI
FUNZIONALI ALLA PERMANENZA NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

21 ottobre 2025

Premessa

Con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 19 maggio 2025, n. 85, adottato sulla base della proposta dell'Autorità resa con il provvedimento 23 aprile 2024, 157/2024/R/gas, ed entrato in vigore il successivo 4 luglio, è stato istituito il Regolamento recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali.

Tra gli altri, sono disposti requisiti e indicatori di natura finanziaria in merito alla capacità delle imprese di vendita di approvvigionarsi dei servizi di filiera senza rischi per il Sistema nonché la condizione che ciascuna impresa sia stata parte dei contratti di fornitura di gas naturale nell'ultimo anno per almeno un cliente.

Con il presente documento per la consultazione, nell'attuare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto 19 maggio 2025, l'Autorità delinea i propri orientamenti in merito alle procedure finalizzate a garantire le comunicazioni con cui il Gestore del SII informa il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e l'Autorità in merito ai requisiti e alla condizione sopra richiamati, ai fini della permanenza degli stessi venditori nell'elenco.

L'adozione del presente documento per la consultazione è necessaria al fine di garantire tali procedure, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 11, comma 3, di cui sopra – ovvero entro il 4 gennaio 2026 – rientrando quindi tra gli atti che l'Autorità ha titolo ad adottare nell'attuale regime di proroga, in cui opera in forza del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il giorno **12 novembre 2025**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate,

destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia (DSME)
Unità TON, Trasparenza e Oneri
piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
e-mail: servizi_sistema@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, email: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

1	INTRODUZIONE E OBIETTIVI	7
2	REQUISITI FINANZIARI IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	9
3	VENDITORI CHE NON HANNO SERVITO ALMENO UN CLIENTE FINALE NELL'ANNO..	14
4	DECORRENZA DELLE PROCEDURE E MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE	15

1 Introduzione e obiettivi

- 1.1 Con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 19 maggio 2025, n. 85 (di seguito: decreto 19 maggio 2025 o decreto), è stato istituito il Regolamento recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale (di seguito: Regolamento o elenco). Al contempo è stato abrogato il previgente decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2011 e le relative disposizioni in merito alle imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale.
- 1.2 Con il Regolamento - adottato sulla base della proposta dell'Autorità resa con il provvedimento 23 aprile 2024, 157/2024/R/gas, in attuazione dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2023, n. 214¹ - si è inteso uniformare le disposizioni in merito alla vendita di gas naturale ai clienti finali con quanto previsto per il settore dell'energia elettrica dall'analogo Regolamento introdotto con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022.
- 1.3 L'iscrizione e la permanenza nell'elenco costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio del gas naturale per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura (di seguito: "impresa di vendita", "venditore" o "controparte commerciale") e svolgono la propria attività secondo le seguenti fattispecie:
- a. per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale dei gasdotti;
 - b. direttamente per connessione alla rete nazionale dei gasdotti;
 - c. tramite reti isolate;
 - d. in quanto imprese di distribuzione autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente tale attività nell'area di loro operatività ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
 - e. in quanto imprese di distribuzione che svolgono transitoriamente tale attività nell'area di loro operatività nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate né direttamente né indirettamente alla rete nazionale.
- 1.4 Ai fini della permanenza nell'elenco, tra i requisiti e indicatori di natura finanziaria, il Regolamento prevede che, per ciascun venditore, sia valutata la capacità di approvvigionarsi dei servizi di filiera senza provocare rischi per il Sistema. A tal fine è stato adottato, a partire dalla proposta dell'Autorità sopra richiamata, il medesimo approccio assunto per il settore dell'energia elettrica che consiste nel responsabilizzare le imprese di vendita sulla selezione dei soggetti da cui si approvvigionano all'ingrosso, anche per la conclusione, diretta o indiretta, dei contratti di rete (distribuzione e trasporto/bilanciamento) funzionali all'esecuzione fisica della somministrazione ai clienti

¹ che ha modificato le previgenti disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 164/2000 in materia.

finali, al fine di evitare partite di socializzazione a carico del Sistema. I suddetti requisiti sono valutati nei confronti de:

- a. lo stesso venditore, quando questi sia utente della distribuzione e del bilanciamento (di seguito: “impresa di vendita utente o venditore che opera da utente”);
- b. gli eventuali utenti della distribuzione e del bilanciamento di cui il venditore si serve per la conclusione dei predetti contratti di rete (di seguito anche: “utenti”).

1.5 Più in particolare, l’articolo 5, comma 2, del Regolamento prevede che siano soddisfatti i seguenti requisiti in merito all’attivazione del servizio di default trasporto e dei servizi di ultima istanza (di seguito: servizi):

- a. *“non deve essere attivato, per due o più volte in dodici mesi, nei confronti dell’impresa di vendita utente o nei confronti di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, il servizio di default trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto ai sensi della regolazione [dell’Autorità] in materia di bilanciamento del gas naturale², indipendentemente dai punti di interconnessione interessati;*
- b. *non devono essere attivati i servizi di ultima istanza, per due o più volte in ventiquattro mesi, a causa dell’inadempimento, da parte dell’impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, all’obbligazione di pagamento del servizio di default trasporto ai sensi della regolazione [dell’Autorità] in materia di bilanciamento del gas naturale²;*
- c. *non devono essere attivati i servizi di ultima istanza³ a causa di inadempimento all’obbligazione di pagamento nell’ambito del servizio di default trasporto, da parte dell’impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, decorsi dodici mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura insoluta inerente al periodo di erogazione dello stesso servizio di default;*
- d. *non devono essere attivati, per due o più volte in ventiquattro mesi, i servizi di ultima istanza a causa della risoluzione dei contratti di distribuzione a seguito di inadempimento dell’impresa di vendita o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve nell’ambito del servizio di distribuzione”.*

1.6 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto, inoltre, i requisiti di cui sopra “non si applicano alle imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite

² in particolare: ai sensi della deliberazione 249/2012.

³ di cui all’articolo 25, comma 1, della deliberazione 138/04.

reti isolate” né “alle imprese che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti”.

- 1.7 Un ulteriore requisito di permanenza nell’elenco, tra gli altri, è costituito dalla condizione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), per cui ciascun venditore deve aver *“servito almeno un cliente finale nell’anno di riferimento”*. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, tale requisito *“non si applica alle imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite reti isolate né a quelle che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti”*.
- 1.8 Al fine di tenere conto dei requisiti sopra richiamati, il decreto 19 maggio 2025 ha quindi previsto, all’articolo 7, comma 3, che il Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) comunichi *“al Ministero e all’ARERA l’elenco delle imprese di vendita che”*:
- a. *“si trovano in una delle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2”* cioè in una delle ipotesi di attivazione dei servizi richiamate al paragrafo 1.5 oppure che
- b. *“non hanno servito almeno un cliente finale nell’anno di riferimento”*.
- 1.9 Ai sensi dell’articolo 8 del decreto, la sussistenza della condizione di attivazione dei servizi di cui al paragrafo 1.8, lettera a., costituisce causa di esclusione⁴ dall’elenco, mentre la sussistenza della condizione di assenza per un anno di contratti di fornitura di cui al paragrafo 1.8, lettera b., ne costituisce causa di cancellazione.
- 1.10 L’articolo 11, comma 3, del decreto, infine, demanda all’Autorità per quanto riguarda le specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 1.8. A tal fine il presente documento per la consultazione è finalizzato all’adozione di uno o più atti regolatori, illustrando gli orientamenti dell’Autorità al riguardo.
- 1.11 Per quanto riguarda i requisiti (di natura tecnica, di onorabilità e di natura finanziaria) previsti dal Regolamento e diversi dai precedenti, non sono necessarie specifiche procedure in quanto è previsto che ciascun venditore dia sollecita comunicazione al Ministero della perdita di uno di essi o per contro ne comunichi al Ministero ogni tre anni la conferma del soddisfacimento. Essi non sono quindi oggetto del presente documento.

2 Requisiti finanziari in merito all’attivazione dei servizi

Comunicazioni nei confronti del Gestore del SII

- 2.1 Con la deliberazione 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, è stata completata la regolazione del servizio di bilanciamento rispetto ai prelievi che si verificano, in particolare, in

⁴ il che comporta l’avvio da parte del Ministero di un procedimento di esclusione nei confronti del venditore, ai sensi dello stesso articolo 8 del decreto.

conseguenza della risoluzione del relativo contratto introducendo tra le altre, il c.d. Servizio di *default* trasporto nei confronti degli utenti della distribuzione.

- 2.2 Per quanto riguarda l'erogazione del servizio di *default* trasporto nei confronti degli utenti della distribuzione, l'articolo 6 della deliberazione 249/2012/R/gas prevede che *“l'impresa maggiore di trasporto, entro 3 (tre) giorni [...] dalla data di decorrenza del servizio [i.e. l'erogazione del servizio di default trasporto], comunica a ciascun utente della distribuzione [...] all'impresa di distribuzione interessata e al SII, tramite posta elettronica certificata, che: a) a seguito della risoluzione anticipata di un contratto di trasporto avente ad oggetto il punto di riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, non risultano identificati gli utenti del bilanciamento responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale punto, all'utente della distribuzione; b) la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del servizio di default trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre; [...]”*. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima deliberazione, inoltre, l'erogazione del servizio di *default* trasporto decorre in questi casi, senza soluzione di continuità, dalla data di efficacia della risoluzione anticipata del contratto di trasporto.
- 2.3 Con la deliberazione 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com, l'Autorità ha d'altro canto definito l'implementazione degli istituti dello *switching*, della risoluzione contrattuale e dell'attivazione dei servizi di ultima istanza (di seguito anche: UIG) nei confronti del cliente finale mediante il Sistema Informativo Integrato (SII).
- 2.4 La regolazione dell'Autorità dispone che il SII provveda all'attivazione dei servizi UIG nei confronti dei clienti finali - aggiornando il Registro Centrale Ufficiale (RCUGAS) - a seguito, tra le altre condizioni, di risoluzione contrattuale⁵, qualora non sia previsto uno *switching* per cambio fornitore⁶ e il punto di riconsegna sia attivo.
- 2.5 In particolare, sono state adottate da parte del Gestore del SII le *Specifiche tecniche del processo di switching gas*⁷ nel cui ambito, per effetto di successive implementazioni, sono stati introdotti progressivamente, tra gli altri, i seguenti servizi:
- a. servizio Ultima Istanza Gas (UIG) “CCT” ovvero erogazione del servizio di *default* trasporto a seguito della risoluzione del contratto di trasporto per l'inadempimento

⁵ La risoluzione contrattuale è definita come *“il processo attraverso il quale è gestita nel SII la risoluzione fisica di un contratto di fornitura, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all'utente della distribuzione associato al punto di riconsegna”*.

⁶ ai sensi del Titolo III dell'Allegato A della deliberazione 77/2018/R/com.

⁷ pubblicate per la prima volta in data 13 aprile 2018.

alle obbligazioni di pagamento dell'utente del bilanciamento nei confronti dell'impresa di Trasporto ai sensi della deliberazione 249/2012/R/Gas.

- b. servizio Ultima Istanza Gas (UIG) “MAD” ovvero attivazione dei servizi di ultima istanza (fornitore di ultima istanza e servizio di *default* distribuzione) nei confronti dei clienti finali come conseguenza del mancato adempimento alle obbligazioni di pagamento dell'Utente della Distribuzione nell'ambito del servizio di *default* di trasporto ai sensi delle deliberazioni 249/2012/R/Gas e 440/2022/R/Gas;
- c. servizio Ultima Istanza Gas (UIG) “IUD” ovvero attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti dei clienti finali come conseguenza del mancato adempimento alle obbligazioni di pagamento dell'Utente della Distribuzione nell'ambito del servizio di *default* trasporto, decorsi 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura inerente al periodo di erogazione del servizio di *default* ai sensi delle deliberazioni 249/2012/R/Gas, 77/2018/R/Gas e 440/2022/R/Gas;
- d. servizio Ultima Istanza Gas (UIG) “RCD” ovvero attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti dei clienti finali come conseguenza, della risoluzione del contratto di distribuzione a seguito di inadempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Utente della Distribuzione nei confronti dell'impresa di distribuzione ai sensi della deliberazione 77/2018/R/com.

2.6 Per effetto delle disposizioni e dei servizi sopra richiamati, quindi, il Gestore del SII:

- a. nel caso del servizio “CCT”, ha contezza dell'avvenuta attivazione del servizio di *default* trasporto che è contestuale alla risoluzione del contratto di trasporto;
- b. nel caso dei servizi “MAD”, “IUD” e “RCD”, procede all'attivazione dei servizi di ultima istanza gas.

2.7 Non è pertanto necessario implementare alcuna altra disposizione al riguardo finalizzata alla possibilità da parte del Gestore del SII di effettuare i riscontri previsti dal decreto nonché le comunicazioni di cui al paragrafo 1.8, lettera a.; si rimanda ai paragrafi dal 2.14 per considerazioni in merito alle modalità dei riscontri previsti.

Comunicazioni nei confronti delle imprese di vendita

2.8 Le *Specifiche tecniche del processo di switching* gas prevedono, tra l'altro, che nei casi di cui al precedente paragrafo 1.5, lettere b., c. e d., il Gestore del SII notifichi l'attivazione dei servizi di ultima istanza⁸ ai soggetti interessati, tra cui l'Utente della

⁸ che decorre dal 1° giorno del mese.

Distribuzione uscente e la Controparte Commerciale uscente, entro l'ottavo giorno lavorativo successivo al 10 del mese.

- 2.9 In questi casi, quindi, non appare necessario prevedere ulteriori disposizioni nei confronti delle imprese di vendita coinvolte, o degli utenti della distribuzione di cui esse si servono, al fine di evidenziare lo stato dell'operatività in essere affinché tali soggetti dispongano delle informazioni necessarie, e nei tempi utili, per gestire la propria posizione in ordine alle conseguenze ulteriori che potrebbero subire nell'ambito del Regolamento.
- 2.10 Nei casi invece di cui al paragrafo 1.5, lettera a. (attivazione del servizio di *default* trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto da parte dell'utente del bilanciamento), le *Specifiche tecniche del processo di attivazione del servizio di default trasporto* non prevedono la notifica di tale fattispecie alle imprese di vendita uscenti ma solo ai soggetti che ne sono direttamente coinvolti (l'Utente della Distribuzione, l'Impresa di Distribuzione, il Responsabile del Bilanciamento, l'Impresa di Trasporto pertinente e l'Utente del Bilanciamento pre-esistente).
- 2.11 Si rende quindi necessario prevedere che l'attivazione dei servizi di *default* trasporto a causa della risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto da parte dell'utente del bilanciamento sia notificata anche all'impresa di vendita uscente affinché questa sia correttamente informata della possibile ripercussione sulla propria operatività ai sensi del Regolamento e della conseguente possibilità che ciò, se reiterato nei limiti previsti dal Regolamento, comporti l'avvio della procedura di esclusione da parte degli uffici del Ministero e del responsabile del procedimento.
- 2.12 Al riguardo, si ritiene necessario che anche tale notifica sia affidata al Gestore del SII (e non sia invece a carico di altri soggetti quale, per esempio, l'utente del bilanciamento, responsabile degli inadempimenti che comportano l'attivazione del *default* trasporto) al fine di garantire che la procedura sia trasparente, affidabile e neutrale, escludendo *in nuce* possibili conflitti di interesse, in analogia con quanto previsto per gli altri requisiti finanziari e per le situazioni omologhe nel settore dell'energia elettrica. Si ritiene opportuno che tale notifica nei confronti dell'impresa di vendita uscente avvenga entro un giorno lavorativo dalla notifica dell'attivazione dei servizi di *default* trasporto.
- 2.13 Il presente documento per la consultazione, infine, non tratta disposizioni specifiche che tengano conto delle deroghe al rispetto dei requisiti finanziari per le imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite reti isolate o che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti, previste dal decreto all'articolo 5, comma 3, del Regolamento. Ciò in quanto

tali attività esulano di per sé dall'ambito di azione del SII e pertanto *ab origine* non possono essere oggetto delle *Specifiche* né delle segnalazioni descritte.

Procedure ai fini della permanenza nell'elenco

- 2.14 Per quanto sopra riassunto, il Gestore del SII detiene tutte le informazioni che possano consentire le comunicazioni al Ministero e l'Autorità previste dal Regolamento relative ai quattro requisiti di cui al paragrafo 1.5 ai fini dell'esclusione dall'Elenco.
- 2.15 Si ritiene inoltre opportuno individuare modalità operative che consentano un efficace equilibrio tra adeguata e tempestiva condivisione delle informazioni minime necessarie ai fini del Regolamento (in particolare nei confronti delle imprese di vendita) e semplicità amministrativa. A tal proposito, l'Autorità ritiene che:
- a. le comunicazioni al Ministero e alla stessa Autorità di cui al Regolamento siano previste solo nel caso in cui riguardino la sussistenza dei requisiti per l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi del Regolamento (i.e., a titolo di esempio, solo a partire dal caso di seconda di attivazione del servizio di ultima istanza a causa dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei servizi di *default* trasporto negli ultimi ventiquattro mesi);
 - b. le medesime comunicazioni siano effettuate anche nei confronti delle imprese di vendita interessate; non si ritiene invece necessario che tali imprese ricevano ulteriori comunicazioni *ad hoc* relative ai requisiti previsti dal Regolamento nei casi in cui l'attivazione dei servizi non comporti di per sé l'avvio del procedimento di esclusione dall'elenco in quanto tali comunicazioni sarebbe un mero duplicato di quelle già previste dalla regolazione e dalle *Specifiche*, come descritto ai paragrafi 2.8 e 2.11;
 - c. il periodo definito dal Regolamento (dodici o ventiquattro mesi) in cui deve essere verificata da parte del Gestore del SII la perdita del requisito finanziario sia conteggiato in mesi (e non in giorni o anni), a decorrere dal mese della prima attivazione del servizio di *default* trasporto o dei servizi di ultima istanza di cui al paragrafo 1.5.
- 2.16 Si ritiene opportuno, inoltre, che tutte le comunicazioni al Ministero, all'Autorità e alle imprese di vendita di cui sopra debbano identificare compiutamente i soggetti coinvolti; a tal fine si ritiene necessario che esse riportino l'identificazione – oltre che della stessa impresa di vendita - dell'utente della distribuzione di cui questa si è servita nonché - nei casi di attivazione del servizio di *default* trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto in materia di bilanciamento di cui al paragrafo 1.5, lettera a. - dell'utente del bilanciamento responsabile dello stesso inadempimento.
- 2.17 Inoltre, è opportuno che - nei casi in cui sussistano i requisiti per l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi del Regolamento - l'identificazione degli utenti della distribuzione o del bilanciamento sia riferita a tutte le precedenti attivazioni del servizio di *default*

trasporto di cui al paragrafo 1.5, lettera a., avvenute negli ultimi dodici mesi o precedenti attivazioni dei servizi di ultima istanza di cui alle lettere b. e d. avvenute negli ultimi ventiquattro mesi. Ciò al fine di permettere al Ministero una completa valutazione nell'ambito del procedimento di esclusione, al contempo limitando la trasmissione delle informazioni ai soli casi rilevanti come sopra anticipato.

- 2.18 Il Gestore del SII comunica al Ministero, all'Autorità e alle imprese di vendita la ragione sociale e il codice fiscale dei soggetti di cui sopra, analogamente a quanto previsto dalle procedure per l'elenco del settore elettrico, entro dieci giorni a decorrere dalla data di attivazione del servizio che ha comportato la sussistenza dei requisiti per l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi del Regolamento.

Spunti per la consultazione

Q1 Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito alle informazioni a uso del Gestore del SII e delle imprese di vendita? Si ritiene necessario prevedere ulteriori disposizioni?

Q2 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle procedure ai fini della permanenza nell'elenco relative ai requisiti finanziari? Si ritiene necessario prevedere ulteriori disposizioni?

3 Venditori che non hanno servito almeno un cliente finale nell'anno

- 3.1 Come anticipato ai paragrafi 1.8 e 1.9, il Regolamento prevede all'articolo 7, comma 3, che *“il Gestore del SII comunica al Ministero e all'ARERA l'elenco delle imprese di vendita che [...] non hanno servito almeno un cliente finale nell'anno di riferimento”* e all'articolo 8 che tale evenienza costituisca causa di cancellazione dall'Elenco.
- 3.2 Il dettato del decreto sopra riportato, in particolare, non precisa né la frequenza di tali segnalazioni né quale il perimetro temporale (i.e.: anno solare *rolling* o anno civile) oggetto dell'analisi da parte del Gestore.
- 3.3 Nell'alveo di quanto tracciato dal decreto, l'Autorità ritiene opportuno prevedere modalità analoghe a quanto già previsto per il settore elettrico⁹ e oggetto della deliberazione 25 luglio 2023, 339/2023/R/eel, ovvero che il Gestore invii una volta al mese (entro il giorno cinque di ciascun mese dell'anno) al Ministero e all'Autorità l'elenco dei venditori che non

⁹ al riguardo l'analoga disposizione prevista per il settore dell'energia elettrica dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022 prevede che il Gestore del SII comunichi *“annualmente”* l'elenco delle imprese *“che non sono parte dei contratti di fornitura [...] nell'anno di riferimento”*.

siano stati parte di contratti di fornitura di energia elettrica nei precedenti dodici mesi, al fine di garantire un aggiornamento continuo e tempestivo dell'Elenco.

Spunto per la consultazione

Q3 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla procedura ai fini della permanenza nell'elenco nei casi di assenza di punti serviti per 12 mesi?

4 Decorrenza delle procedure e modalità di implementazione

4.1 Il decreto prevede all'articolo 6 che ciascuna impresa presenti al Ministero domanda di iscrizione all'Elenco mediante dichiarazione sostitutiva, attestando il rispetto dei requisiti previsti. Successivamente:

- a. *“il Ministero accoglie la domanda di iscrizione nell'Elenco entro trenta giorni dalla data della sua ricezione, dandone comunicazione all'impresa di vendita, e dà pubblicità dell'iscrizione dell'impresa medesima nell'Elenco venditori al primo aggiornamento mensile successivo all'accoglimento della domanda”;*
- b. *“nel caso la domanda di iscrizione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni dalla ricezione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza e assegnando un congruo termine, in ogni caso non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso, il termine di cui [sopra] decorre dal ricevimento della regolarizzazione o integrazione”.*

4.2 Per quanto riguarda specificatamente le imprese accreditate in qualità di controparti commerciali dei clienti finali nel SII alla data di entrata in vigore del Regolamento (4 luglio 2025), il decreto prevede, all'articolo 10:

- a. l'iscrizione provvisoria nell'Elenco;
- b. il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione del decreto direttoriale 12 settembre 2025¹⁰ - previsto dall'articolo 11, comma 1, dello stesso decreto 19 maggio 2025 - entro cui le imprese già accreditate attestano il possesso dei requisiti

¹⁰ Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 settembre 2025.

previsti, prevedendo al contempo che alcune fattispecie di imprese abbiano invece dodici mesi di tempo dalla data di entrata in vigore del Regolamento per adeguarsi;

- c. la verifica della documentazione presentata ai fini della conferma nell'Elenco secondo la procedura richiamata al paragrafo 4.1.
- 4.3 Tenendo conto delle procedure sopra richiamate, l'Autorità ritiene opportuno che l'attuazione delle verifiche relative ai requisiti finanziari, oggetto dei paragrafi da 2.14 a 2.18, per esigenze di maggiori trasparenza tra gli operatori e chiarezza, possa decorrere dallo stesso mese almeno per la maggior parte delle imprese di vendita accreditate in qualità di controparti commerciali dei clienti finali nel SII alla data di entrata in vigore del Regolamento, differenziando invece l'entrata in vigore per le imprese cui il Regolamento concede un periodo di tempo più esteso per comunicare il rispetto dei requisiti (ai sensi della lettera b. sopra), oltre che per le imprese che richiederanno l'iscrizione all'Elenco successivamente.
- 4.4 Tenendo quindi conto di quanto sopra e delle tempistiche richieste per consentire la necessaria operatività, si ritiene opportuno che l'attivazione dei servizi di *default* trasporto e di ultima istanza di cui al paragrafo 1.5 sia rilevante ai fini del Regolamento con decorrenza indicativamente entro il primo semestre 2026 per le imprese già accreditate che devono attestare il possesso dei requisiti previsti entro novanta giorni dalla data di adozione e a decorrere invece dal mese dell'iscrizione di ciascuna di esse nell'Elenco per le altre imprese di vendita. Con ciò si intende massimizzare l'efficacia di tali requisiti, finalizzati a limitare in generale l'insorgenza di oneri non recuperabili in capo al Sistema.
- 4.5 Per quanto riguarda le verifiche in merito all'assenza di contratti di fornitura, il periodo di tempo corrispondente a dodici mesi oggetto delle verifiche di cui al paragrafo 3.3 non può che decorrere, per ciascuna impresa, dal mese di iscrizione nell'Elenco nei casi di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 6 del decreto.
- 4.6 Con riferimento a tale ultimo requisito, inoltre, per quanto riguarda le imprese accreditate in qualità di controparti commerciali dei clienti finali nel SII alla data di entrata in vigore del Regolamento, si ritiene maggiormente opportuno prevedere che i dodici mesi oggetto delle verifiche in merito all'assenza di contratti di fornitura decorrano, per ciascuna impresa, dal mese dell'iscrizione (definitiva) nell'Elenco, analogamente a quanto si prevede per le nuove imprese. Non si ritiene, quindi, di prevedere verifiche riferite al periodo precedente alla conferma dell'iscrizione - in cui transitoriamente è possibile l'operatività delle imprese - dal momento che il decreto non include tra i requisiti che devono essere verificati al fine di poter richiedere la conferma dell'iscrizione provvisoria il fatto di aver servito almeno un cliente negli ultimi dodici mesi.

Spunti per la consultazione

Q4 Si condividono gli orientamenti presentati, e in particolare la definizione della decorrenza delle verifiche previste, al fine della permanenza nell'elenco?